

**Promozione e tutela dell'allattamento al seno**

*Agli Assessorati alla sanità delle  
regioni e province autonome  
e, per conoscenza:*

*All'U.V.A.C.*

*All'U.S.M.A.*

*Al NAS*

*All'A.I.I.P.A.*

*Alla Federsalus*

*All'A.F.I.*

*Alla Federalimentare*

*Alla Confesercenti*

*Alla Confcommercio*

*All'Adiconsum*

*Agli enti ed operatori interessati*

Il recente provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ("Latte artificiale per neonati", n. 8087 del 2 marzo 2000), ha evidenziato dei meccanismi realizzati da alcune aziende produttrici di latti artificiali in occasione delle forniture ai reparti di maternità di ospedali e cliniche.

Come noto, il settore dei sostituti del latte materno è disciplinato dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, che fissa i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione degli stessi, in attuazione della direttiva n. 91/321 dell'Unione europea.

La prioritaria esigenza di promuovere l'allattamento al seno ha indotto a definire alcune specifiche disposizioni normative (articoli 6, 7 e 8 del sopracitato decreto) volte a tutelare tale pratica e ad impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio bambino.

Premesso quanto sopra, si invitano codesti assessorati a vigilare affinché non si verificano situazioni che in qualunque modo possano interferire negativamente sull'allattamento al seno, adoperandosi affinché:

i reparti di maternità favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;

vengano acquisite in condizioni di concorrenza, trasparenza, e al pari delle altre forniture di beni necessari, le quantità di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno;

al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiale in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno equiparandolo ad una prescrizione obbligatoria;

eventuali donazioni di materiali e attrezzature, da parte di aziende produttrici e strutture sanitarie avvengano nel rispetto dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 500/1994 e non siano in alcun modo legate alla prescrizione di sostituti.

Per verificare la situazione nazionale sull'incidenza dell'allattamento al seno al momento della dimissione, si invitano codesti assessorati a realizzare un apposito monitoraggio presso i reparti di maternità e trasmettere i dati a questo Ministero.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 24 ottobre 2000

*Il Ministro: VERONESI*